



Bando di Concorso

per l'attribuzione di Borse e servizi
per il diritto allo Studio Universitario
per l'anno accademico

2014/15

Scadenze bando benefici 2014/15

Pubblicazione bando	31 luglio 2014
Scadenza invio richiesta on-line	15 settembre 2014
Termine ultimo di trasferimento delle richieste provenienti da altri enti (vedi art.2)	30 settembre 2014
Pubblicazione elenco partecipanti Borse di studio e Servizi abitativi	06 ottobre 2014
Inizio ricorsi	07 ottobre 2014
Termine ricorsi	16 ottobre 2014
Pubblicazione Graduatorie Servizi abitativi 1°anno	20 ottobre 2014
Pubblicazione Graduatorie Servizi abitativi 2° anno e successivi	31 ottobre 2014
Pubblicazione Graduatorie Borse di studio	31 ottobre 2014
Presentazione dichiarazione di locazione	10 gennaio 2015
Termine ultimo di identificazione personale partecipanti	31 marzo 2015

Per altre scadenze si rimanda alle apposite sezioni del bando

INDICE:

ART. 1 - FINALITÀ.....	4
ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA	5
ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ.....	6
ART. 4 - DESTINATARI	6
ART. 5 - DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	7
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	7
ART. 7 - REQUISITI DI MERITO.....	8
ART. 8 - REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO	10
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	10
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	11
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI	12
ART. 12 - ACCERTAMENTI.....	12
ART. 13 - REVOCA DEI BENEFICI	13
ART. 14 - FALSE DICHIARAZIONI. ESCLUSIONE DAI BENEFICI E SANZIONI	14
ART. 15 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	14
ART. 16 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	15
ART. 17 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE	17
ART. 18 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI.....	17
ART. 19 - RESIDENZA DEGLI STUDENTI	18
ART. 20 - INTEGRAZIONE PER LAUREATI.....	18
ART. 21 - DICHIARAZIONE DI LOCAZIONE	18
ART. 22 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO.....	19
ART. 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	20
ART. 24 - RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	20
ART. 25 - CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO	21
ART. 26 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE	21
ART. 27 - FRUIZIONE DEL POSTO LETTO	21
ART. 28 - ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO E ADEMPIMENTI DEI ASSEGNATARI.....	21
ART. 29 - PAGAMENTO DELLA RETTA	22
ART. 30 - DECADENZA DEL POSTO LETTO	23
ART. 31 - RICHIESTA DI ALTRI CONTRIBUTI	24
ART. 32 – ACCESSO AI SERVIZI CULTURALI.....	26
ART. 33 - RICHIESTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE.....	27
ART. 34 - ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA AGEVOLATA SECONDO VALORE ISEE.....	27
TABELLA N.1 - LIMITI MASSIMI DI REDDITO E PATRIMONIO.....	28
TABELLA N.2 - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER PARTICOLARI CATEGORIE DI STUDENTI.....	28
TABELLA N.3 - IMPORTI INTEGRAZIONE PER LAUREATI.....	28
TABELLA N.4 - IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO	28
TABELLA N.5-A - IMPORTI RETTA POSTO LETTO.....	29
TABELLA N.5-B - IMPORTI MENSILI RETTA POSTO LETTO	29
TABELLA N.6 - NUMERO MINIMO DI CFU RICHIESTI AGLI STUDENTI PORTATORI HANDICAP IMMATRICOLATI A PARTIRE DAL 2006/07.....	29
TABELLA N.7 - NUMERO MINIMO DI CFU RICHIESTI PER IL NUOVO ORDINAMENTO (RIFERITO ALL'ANNO DI IMMATRICOLAZIONE)	29
TABELLA N.8 - STUDENTI IN SEDE IN BASE ALLA RESIDENZA.....	29
TABELLA N.9 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DI PRIMO ANNO ASSEGNATARI O IDONEI	30
TABELLA N.10 - TESSERINO MENSA STUDENTI PRIMO ANNO.....	30
TABELLA N.11 - TESSERINO MENSA STUDENTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	30
TABELLA N.12 – FASCE TESSERINO MENSA.....	31
TABELLA N.13 - ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.M. 28 MAGGIO 2012.....	31

Riferimenti normativi ed atti amministrativi

- Legge del 2/12/1991 n° 390 art.21 non abrogato;
- Legge del 21/12/1999 n° 508;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/4/2001;
- Legge Regionale del 27/4/99 n° 10;
- Legge Regionale del 25/11/2002 n° 20;
- Legge del 22/12/2011 n° 214;
- DPCM del 05/12/2013 n° 159;
- D.Lgs. n° 68 del 29/03/2012;
- DD.MM. del 28 maggio 2012 e del 14 luglio 2014 emanati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Verbali della Sottocommissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dell'8/06/2004, del 20/04/2007, del 29/05/2009 e del 10/06/2011;
- Delibera del Commissario ad acta n°23 del 31/07/2014 con la quale si approva il presente bando.

Art. 1 - Finalità

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da erogare in forma di borse di studio, di servizi, di altri benefici e di contributi economici per l'anno accademico 2014/15.

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- **gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione;**
- **quota del fondo integrativo nazionale per le borse di studio resa disponibile dal MIUR;**
- **eventuali risorse proprie dell'ente.**

L'ERSU si riserva di assegnare ed erogare quanto sopra, in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa.

Sui finanziamenti sopra citati verranno effettuate le seguenti riserve:

- ❖ **il 2,5% di tutte le borse di studio assegnate saranno riservate alle seguenti categorie:**
 - 46%, fino ad un massimo di 30, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari di cui alla tabella 13 (in appendice);
 - 15%, fino ad un massimo di 10, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro;
 - 5%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
 - 3%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
 - 8%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura;
 - 15%, fino ad un massimo di 10, borse riservate a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
 - 8%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata;
- ❖ **il 9,0 % di tutte le borse di studio assegnate saranno riservate in forma di ALTRI CONTRIBUTI economici, determinati ai sensi del successivo art. 31, e precisamente:**
 - 11%, fino ad un massimo di 30, borse per cause eccezionali;
 - 36%, fino ad un massimo di 100, borse per studenti portatori di handicap;
 - 53%, fino ad un massimo di 150, borse per la mobilità internazionale.

- ❖ **Riserva di € 5.000,00 per l'erogazione di contributi a studenti diversamente abili finalizzati all'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.**

Un terzo delle somme, escluse le riserve, sono accantonate per l'attribuzione delle borse agli studenti iscritti al primo anno.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo la somma restante verrà proporzionalmente distribuita fra tutte le classi di laurea ed all'interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.

A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di corso.

Il bando di concorso potrà essere consultabile sul sito dell'ente www.ersupalermo.gov.it e, in formato cartaceo, presso:

- l'URP dell'Ente, sito presso la Residenza Universitaria "Santi Romano", Viale delle Scienze, ed. 1 – Palermo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- l'Ufficio territoriale di Agrigento dell'ERSU sito in via Quartararo 5 - C.da Calcarelle ad Agrigento.

Art. 2 - Modalità di partecipazione e scadenza

Per partecipare al concorso occorrerà seguire la seguente procedura, consistente in due fasi entrambe indispensabili affinché la richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali.

Fase 1 – Compilazione online della richiesta

- registrazione al portale studenti dell'Università degli studi di Palermo (qualora non già registrati);
- accesso all'applicazione internet predisposta dall'Ente nel sito istituzionale www.ersupalermo.gov.it, con le credenziali rilasciate dall'Università;
- compilazione online della richiesta di partecipazione ai benefici;
- caricamento (upload) della documentazione, prevista all'art 10, in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte.

Completata la fase 1, lo studente riceverà via e-mail la ricevuta di avvenuta protocollazione della richiesta di benefici.

Qualora lo studente intenda rettificare i dati della domanda già inviata, dovrà annullarla e ripetere l'intera procedura secondo la modalità sopra descritta. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini della partecipazione al concorso.

L'applicazione sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 15 settembre 2014 (vedi "Scadenza invio richiesta on-line" riportata nella Tabella di pag 2).

Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura on-line appositamente predisposta e sopra descritta saranno escluse dal concorso.

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:30 dello stesso giorno.

Fase 2 – Identificazione personale

Terminata la fase 1, lo studente dovrà necessariamente effettuare il riconoscimento fisico **entro il termine inderogabile del 31 marzo 2015 (pena revoca dei benefici) e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi tipo di beneficio, recandosi presso gli uffici preposti dell'ERSU a Palermo e ad Agrigento**, munito di:

- Modulo di identificazione personale da stampare dal portale studenti ERSU (disponibile nella pagina personale dello studente solo dopo la chiusura della fase 1);
- Documento di riconoscimento la cui fotocopia è stata inoltrata insieme alla richiesta di benefici.

Il partecipante firmerà il Modulo di identificazione personale davanti al pubblico ufficiale della sede di riconoscimento.

Nel caso in cui il partecipante al concorso fosse impossibilitato a recarsi presso una delle sedi di riconoscimento, potrà delegare un'altra persona che dovrà essere munita di:

- Modulo di identificazione personale da stampare dal portale studenti ERSU (disponibile nella pagina personale dello studente solo dopo la chiusura della fase 1) firmato dallo studente;
- Modulo di Delega compilato e firmato dal delegante;
- Fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento sia del delegante (la cui fotocopia è stata inoltrata insieme alla richiesta di benefici) che del delegato;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del delegato.

Il Delegato firmerà il Modulo di Delega (già firmato dal delegante) davanti al pubblico ufficiale della sede di riconoscimento.

Richiesta trasferimento

Lo studente che volesse richiedere il trasferimento della domanda per l'attribuzione delle borse di studio ed altri benefici presentata ad altri Enti per il diritto allo studio, dovrà presentare l'istanza all'ente di appartenenza che dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.ersupalermo.gov.it la domanda e la documentazione a corredo **entro il 30 settembre 2014 a pena di esclusione** con oggetto **"Trasferimento richiesta benefici 2014/15"**.

L'ERSU di Palermo declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data su indicata.

Art. 3 – Incompatibilità

Le Borse di studio erogate dall'ERSU sono incompatibili con altre Borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici.

Esse sono inoltre incompatibili con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato) bandite per l'anno accademico 2014/15.

Gli assegnatari di borsa di studio, che dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l'importo della borsa dell'ERSU e quello ricevuto dall'università. Lo studente dovrà presentare la richiesta di conguaglio su modulo predisposto dall'Ente, indicando le ore di attività svolte e/o la rinuncia al lavoro part-time.

Art. 4 - Destinatari

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che, pagando alla Regione Siciliana la tassa regionale per il diritto allo studio, sono iscritti o intendono iscriversi per l'A.A. 2014/15 all'Università degli Studi di Palermo, ad altri istituti universitari statali o università non statali legalmente riconosciute, operanti sul territorio di competenza dell'Ersu di Palermo per le seguenti tipologie di corso:

- a) corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale a cui accedono con una laurea del nuovo ordinamento, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 7 e 8;
- b) corsi di laurea magistrale biennale a cui accedono con una laurea del vecchio ordinamento, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 7 e 8, senza la possibilità di utilizzare il bonus;
- c) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell'art. 4 del D.L. 03/07/98 n.210) purché non retribuiti;
- d) corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368) purché non retribuiti;
- e) corsi dell'Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore.

LAUREANDI

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo, gli studenti che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2013/14 (marzo-aprile 2015), e che quindi non si iscriveranno per l'anno accademico 2014/15, possono partecipare al bando di concorso 2014/15 come laureandi. In ogni caso, per l'attribuzione dell'anno di corso vale quanto riportato nel successivo art. 7 del bando. Agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l'A.A. 2014/15. Perdono il diritto alla borsa di studio per l'A.A. 2014/15 coloro che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2013/14 (marzo-aprile 2015), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto (con pagamento anticipato della retta secondo fascia e secondo quanto previsto dal successivo articolo 29) e del tesserino mensa secondo fascia (vedi tabella 12) dall'01/11/2014 fino al momento della laurea.

Art. 5 - Durata di concessione dei benefici

I benefici sono concessi, a condizione che ricorrano i requisiti di merito e reddito previsti, per i periodi sotto indicati:

- a) per i corsi di laurea del vecchio ordinamento (compresi quelli quadriennali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici, e per il servizio abitativo fino al 2° anno fuori corso;
- b) per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell'Alta Formazione Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici. Gli studenti del primo anno fuori corso hanno diritto ad un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai portatori di handicap;
- c) per i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Relativamente a quanto sopra riportato (limitatamente ad alcuni benefici) sono previste eccezioni per gli studenti portatori di handicap (vedi art. 31).

Art. 6 - Motivi di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti economici e di merito previsti :

1. sono già in possesso di laurea e richiedono benefici per un titolo di studio equivalente, fatta eccezione per i corsi di studio di livello superiore
 - es. 1 lo studente non potrà richiedere di essere assistito per un corso di laurea magistrale biennale se già in possesso di laurea magistrale a ciclo unico
 - es. 2 lo studente non potrà richiedere di essere assistito per un corso di laurea magistrale a ciclo unico se già in possesso di laurea triennale (vedi eccezione art 7 punto C);
2. non si iscrivono all'anno di corso per cui richiedono i benefici;
3. si iscrivono a tempo parziale nell'anno accademico di riferimento del bando benefici;
4. frequentano corsi singoli;
5. hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
6. hanno inviato la domanda online priva di uno o più documenti richiesti;
7. non hanno sanato, entro il periodo previsto per il ricorso, le irregolarità rilevate d'ufficio;
8. hanno autocertificato dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati;
9. risultino morosi, ossia, studenti ai quali siano stati revocati benefici per anni accademici precedenti e che non abbiano provveduto alla restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri benefici monetari e non);
10. hanno effettuato più di una rinuncia agli studi per lo stesso anno di corso.

Art. 7 - Requisiti di merito

Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.

In caso di studente che risulti rinunciatario o decaduto dagli studi presso qualunque Ateneo o Istituto di grado universitario, non potranno essere considerati utili, ai fini della valutazione del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati.

A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Per gli studenti di primo anno, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto di erogazione della seconda rata della borsa di studio, secondo quanto riassunto nella **tabella 9**.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo viene richiesto un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari) al momento della presentazione della domanda. Tali crediti vanno **acquisiti entro il 10 agosto 2014**, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 e riassunto nella seguente tabella:

Tab. 7 – Numero minimo di CFU richiesti per il Nuovo Ordinamento (riferito all'anno di immatricolazione)

TIPOLOGIA CORSI	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09
LAUREA TRIENNALE	25	80	135			
LAUREA MAGISTRALE biennale	30	80				
LAUREA MAGISTRALE a ciclo unico	25	80	135	190	245	300

Nel caso in cui l'Ersu verifichi l'esistenza di piani di studio che prevedono una distribuzione dei CFU diversa da quella stabilita dall'art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 (ovvero 60 CFU per ogni anno di corso), per consentire agli studenti di partecipare al concorso, si riserva di rivalutare il numero di CFU previsto dalla tabella n.7 applicando la medesima proporzione secondo l'art.6 comma 4 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001. Il numero minimo di crediti che ne discenderà sarà arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.

In ottemperanza a quanto sopra previsto e valutate le esigenze specifiche si stabilisce che per gli studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia si applicherà la seguente tabella di merito

Tab. 7bis – Numero minimo di CFU richiesti per il Corso di laurea di Medicina e Chirurgia (riferito all'anno di immatricolazione)

2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09
25	61	113	166	232	300

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per coloro che effettueranno per l'A.A. 2014/15 il passaggio di istituzione universitaria di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici il corso di laurea da cui proviene.

Specifiche per il nuovo ordinamento:

- 1) Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove **risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2014;**
- 2) Per i corsi di laurea e specializzazione il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e **che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2014.** I tirocini saranno considerati validi solo se verbalizzati con data non successiva al 10 agosto 2014 ad esclusione dei corsi dell'area medica.
- 3) I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2014/15 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate.
- 4) Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria mentre i debiti formativi saranno considerati solo **se risulteranno registrati nel piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2014.**
- 5) Gli studenti che hanno fatto una rinuncia agli studi o sono decaduti dagli studi possono partecipare al concorso purché paghino le tasse all'istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all'Ersu le somme relative ai benefici economici e non (borsa di studio, retta del posto letto, pasti) dell'anno accademico in questione;
- 6) non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi.

Specifiche per il vecchio ordinamento:

- 1) Per esami devono intendersi quelli superati con voto espresso in trentesimi. Non devono essere, pertanto, prese in considerazione le prove superate con giudizio o idoneità.
- 2) Non dovranno essere dichiarate neppure le prove di laboratorio e gli esami facenti parte di materie biennali o triennali.
- 3) Gli esami sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2014/15 non può inserire nel calcolo del merito gli esami provenienti da prove non convalidate.

IL BONUS

Qualora lo studente, iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbia conseguito il numero di crediti previsto nella tabella 7, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato con le seguenti modalità:

- Fino a **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- Fino a **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- Fino a **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

Lo studente iscritto ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla tabella 7, può utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbia mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato ed ai richiedenti la sola Borsa riservata per portatori di handicap.

C) STUDENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE CHE SI ISCRIVONO AD UN CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO

Questi studenti possono usufruire dei benefici per due anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso, a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea magistrale biennale. Gli studenti appartenenti a questa categoria che parteciperanno al concorso dovranno segnalare, nella procedura on line, che si tratta di "prosecuzione della laurea triennale" e seguire le apposite istruzioni. I partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate con i criteri stabiliti al successivo art. 16.

Art. 8 - Requisiti di Reddito e Patrimonio

L'accesso ai benefici è valutato ai sensi della Legge 214/2011 e del DPCM 159/2013. La condizione reddituale e patrimoniale, con dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 riferita all'anno di reddito 2013, è data rispettivamente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISEEU) e dal valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISPEU). Non possono partecipare al concorso coloro che superano anche solo uno dei limiti riportati nella seguente tabella.

Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio (redditi 2013)

ISEEU (reddito)	€ 20.956,00
ISPEU (patrimonio)	€ 35.364,00

Le attestazioni dell'ISEEU e dell'ISPEU vengono rilasciate dagli enti preposti che sono i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). VEDI IN APPENDICE "COSA SONO GLI INDICATORI ISEEU E ISPEU"

Art. 9 - Determinazione del nucleo familiare

Ai fini del calcolo dell'ISEEU e dell'ISPEU dovranno tenersi in considerazione i seguenti criteri:

- 1) Lo studente dovrà sempre integrare il proprio nucleo familiare con quello dei genitori per ciò che riguarda la condizione economica e patrimoniale quando non ricorrano i requisiti di cui al successivo comma 2). (art. 5, comma 3, lett. a)-b) del DPCM del 9/04/2001)
In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici va integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici va integrato con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dall'eventuale coniuge, dai figli e dai soggetti a suo carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica.
Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti a) e b) di cui al successivo comma 2).
- 2) Lo studente viene considerato autonomo quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza dello studente esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia;
 - b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
- 3) **Gli studenti stranieri** sono tenuti a consegnare al CAF, al quale si rivolgono per il calcolo degli indicatori ISEEU e ISPEU, l'apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi ove esistono particolari difficoltà

a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33 comma 4, D.P.R. 28/12/2000, n. 445. La documentazione deve certificare la composizione del nucleo familiare, i redditi, il patrimonio mobiliare e i fabbricati (con l'indicazione delle relative superfici) posseduti all'estero da ciascun membro del nucleo familiare;

- 4) **Gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri** (vedi tabella 13) sono valutati, dal punto di vista economico, sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo ISEEU ed ISPEU, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 0,00 (zero). Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare (D.P.R. 394/1999 art. 46).
- 5) **Gli studenti apolidi o rifugiati politici**, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono valutati solo in base al reddito ed al patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Art. 10 - Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso

- 1) Tutti gli studenti sono tenuti, al momento della richiesta dei benefici **"domanda di partecipazione al concorso"**, a caricare online i seguenti documenti in unico file, formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte:
- a) documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - b) attestazione di calcolo dell'ISEE, dell'ISEEU e dell'ISPEU rilasciato da un centro autorizzato (CAF) nel 2014, relativo ai redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2013. I modelli ISEEU ed ISPEU devono essere timbrati e firmati dall'Ente che li rilascia e controfirmati anche dallo studente pena la nullità degli stessi.
- 2) Alcune categorie di studenti sono tenute a caricare all'interno dello stesso unico file di cui sopra, al momento della richiesta dei benefici, la seguente documentazione aggiuntiva:

Tab. 2 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA
Studenti stranieri extracomunitari	permesso di soggiorno in corso di validità
Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi Tab.13)	<ul style="list-style-type: none"> • permesso di soggiorno in corso di validità; • certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 9 punto 4).
Studenti apolidi	attestazione rilasciata dal Tribunale Civile
Studenti rifugiati politici	attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno
Studenti orfani di vittime del lavoro	dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro
Studenti orfani per motivi di mafia	attestazione rilasciata dalla Prefettura competente
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero	certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine
Studenti vittime dell'usura	documentazione rilasciata dalle autorità competenti
Studenti orfani ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private	documentazione rilasciata dalla struttura competente

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA
Studenti residenti nelle Isole Minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana	certificato di residenza storico se già in possesso in caso contrario il requisito della residenza di almeno 5 anni alla data del 10/08/2014 verrà accertato d'ufficio.
Studenti portatori di handicap	certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap" ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104

3) Documenti da presentare successivamente alla richiesta dei benefici:

- a) Gli studenti non in sede, assegnatari di Borsa di Studio, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione entro il 10 gennaio 2015 per il passaggio dallo status di pendolare allo status di fuori sede secondo quanto previsto dall'art. 21. Gli studenti dovranno utilizzare l'apposita procedura predisposta nella propria pagina personale del portale studenti dell'Ersu e, dopo aver inserito i dati richiesti, stampare, firmare e consegnare o spedire il modulo di dichiarazione di locazione;
- b) Gli studenti che intendono chiedere l'integrazione per laureati sono tenuti a presentare la richiesta entro 3 mesi dal conseguimento del titolo accademico (vedi art. 20) utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "modulistica" del sito dell'ERSU.

Art. 11 - Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti presso l'Unità Operativa I dell'ERSU di Palermo per le finalità di gestione del concorso e saranno utilizzati anche successivamente alla scadenza dell'anno accademico di riferimento per finalità di controllo e di ricerca statistica proprie di questo Ente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati nelle graduatorie.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al fine di effettuare controlli.

I partecipanti godono, nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, dei diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso: al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'Ente (generazione e pubblicazione delle graduatorie, ricerche statistiche), invio materiale informativo (es periodico dell'Ente), anche tramite ditte esterne.

Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda di benefici.

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Concorsi e Benefici ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, alla situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, ai dati identificativi del reddito e del patrimonio, modifica o cessazione del contratto di locazione ecc.

Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).

Art. 12 - Accertamenti

In base alla L. 127 del 15/05/1997 e successive modifiche e integrazioni l'ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dall'art. 4, commi 10 e 11 del DPCM del 09/04/2001.

L'ERSU può richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:

- delle Agenzie Delle Entrate
- dei Comuni
- dell'INPS
- dell'Università di Palermo e delle altre Istituzioni Universitarie
- della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana del Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
- dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all'estero;

ed inoltre:

- dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall'Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
- del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
- del sistema informativo dell'INPS.

Si provvederà, inoltre, ad inviare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato gli elenchi degli assegnatari delle borse di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 - Revoca dei benefici

Saranno revocati i benefici attribuiti agli studenti ricadenti nei seguenti casi:

- 1) risultino trasferiti da altra sede universitaria senza avere regolarizzato l'iscrizione entro i termini previsti;
- 2) non siano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2014/15 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 4) entro il 10 giugno 2015, salvo eccezioni previste dall'istituzione universitaria dove lo studente dovrebbe risultare iscritto (come da richiesta benefici);
- 3) si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2014/15;
- 4) non si siano recati presso gli uffici preposti dell'ente per l'identificazione personale entro il 31 marzo 2015;
- 5) rinuncino agli studi nel corso dell'anno accademico 2014/15 in data anteriore al 30 Aprile 2015;
- 6) abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori riportati nella tabella 1;
- 7) non abbiano il merito previsto dalla tabella 7;
- 8) non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell'assegnazione dei benefici;
- 9) studenti del 1° anno che entro le date indicate nella tabella 9 non abbiano conseguito i crediti previsti;
- 10) siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2014/15 previste all'art. 3, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
- 11) si laureino entro la sessione straordinaria del 2013/14, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2014/15;
- 12) Gli studenti che vengano meno all'invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
- 13) si trovino nelle ipotesi indicate all'art.6, sopravvenute o delle quali l'ERSU venga a conoscenza successivamente;
- 14) abbiano presentato dichiarazioni mendaci (vedi successivo art 14).

L'Ente richiederà la restituzione dei benefici monetari e non (borsa di studio, retta del posto letto maggiorata del 10% e pasti secondo fascia di appartenenza) ad eccezione dei casi

ricadenti nel successivo art 14 a cui saranno applicati i disposti di legge.

Art. 14 - False dichiarazioni. Esclusione dai benefici e sanzioni

Gli assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di reati di:

- falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).

In applicazione dell'art 10 del D.lgs 29/03/2012 n°68:

Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 15 - Pubblicazione delle graduatorie

1. ELENCHI DEI PARTECIPANTI

Gli elenchi di tutti i partecipanti al concorso e le successive graduatorie saranno pubblicati, entro le date elencate in tabella di pag 2, sul sito internet dell'ERSU-Palermo www.ersupalermo.gov.it e il cartaceo consultabile presso:

- ❖ URP-ERSU Viale delle Scienze Edificio 1 – Residenza Santi Romano - Palermo;
- ❖ Ufficio Territoriale ERSU di Agrigento Via Quattararo 5 (interno I.T.G. "Brunelleschi"), C.da Calcarelle;

L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso e, pertanto, la pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet costituisce notifica all'interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del 18/06/2009) .

2. RICORSI

Eventuali rettifiche relative a dati personali o dichiarazioni rese, potranno essere inoltrate all'Ufficio "Concorsi e Benefici" dell'ERSU a partire dalle date elencate in tabella di pag 2 e comunque, nei casi di differimento della data di pubblicazione, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli elenchi. Scaduto tale termine non sarà più possibile apportare modifiche ai dati autocertificati ai fini della graduatoria.

3. GRADUATORIE

Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli "elenchi dei partecipanti". Successivamente alla data di pubblicazione, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verranno effettuati agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento. Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla

tutela della riservatezza dei dati personali.

Per le borse riservate, gli studenti dovranno informarsi presso l'ufficio Concorsi e benefici.

Art. 16 - Criteri di formulazione delle graduatorie

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- **gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione;**
- **quota del fondo integrativo nazionale per le borse di studio resa disponibile dal MIUR;**
- **eventuali risorse proprie dell'ente.**

Tali fondi saranno suddivisi in funzione della qualità degli utenti, nel modo di seguito indicato:

- il 35% agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione, dottorato di ricerca, ai corsi dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ai corsi della LUMSA;
- il 65% agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione, dottorato di ricerca, dei corsi dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dei corsi della LUMSA. Le somme disponibili saranno ripartite tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in rapporto al numero degli studenti risultati iscritti alle istituzioni universitarie per l'A.A. 2013/2014 rientranti nel territorio di competenza dell'ERSU di Palermo (o in mancanza di tale dato in rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l'A.A. 2014/2015), assicurando per ogni anno di corso di laurea almeno una borsa.

Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:

- a) Per gli **studenti di primo anno** tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEEU. A parità di ISEEU, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPEU e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$100 * \left(1 - \frac{\text{ISEEU dichiarato}}{\text{ISEEU limite}} \right)$$

- b) Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al 1° del vecchio ordinamento**, le graduatorie relativamente alle borse di studio, e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto degli esami e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento all'ISEEU. A parità di ISEEU prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$75 * \left(\frac{\text{n° esami superati}}{\text{n° esami previsti}} \right) + 25 * \frac{\text{Media}}{30} + 0.5 * \text{n° lodi (max 4 lodi)}$$

- c) Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al 1° del nuovo ordinamento** le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEEU. A parità di ISEEU prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$75 * \left(\frac{\text{n}^\circ \text{ cfu superati}}{\text{n}^\circ \text{ cfu previsti}} \right) + 25 * \frac{\text{Media}}{30} + 0.5 * \text{n}^\circ \text{lodi (max 4 lodi)}$$

Per "cfu previsti" si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.

Nelle graduatorie del nuovo ordinamento il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell'idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.

Per il 4° dei corsi di prosecuzione laurea e per tutti i corsi per i quali non sarà possibile stabilire i parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti nel precedente punto a).

Gli studenti assegnatari dei benefici potranno essere sospesi sia in graduatoria che successivamente per varie motivazioni che verranno riportate nelle note pubblicate.

Alle richieste sospese la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che avranno annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria degli assegnatari di posto letto.

Art. 17 - Criteri di distribuzione

In fase di distribuzione delle borse di studio secondo quanto previsto dal precedente art 16 si terrà conto della riserva di posti elencata all'art 1, fermi restando i requisiti di merito e di reddito specificati agli articoli 7 e 8, così regolamentata:

- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 30 BORSE PER STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI DI CUI ALLA TABELLA 13 (IN APPENDICE);**
Gli studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari di cui alla tabella 13 (in appendice) nel limite del numero di borse riservate. Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero delle borse riservate messe a concorso, verrà fatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 10 BORSE PER ORFANI DI VITTIME DEL LAVORO**
La borsa è riservata agli studenti che alla data di partecipazione al concorso siano in possesso della dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro.
- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 3 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI STRANIERI FIGLI DI EMIGRATI SICILIANI ALL'ESTERO**
La borsa è riservata agli studenti che risultino alla data del 10/08/2014 residenti da almeno 5 anni all'estero con tutto il nucleo familiare.
- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 2 BORSE PER ORFANI PER MOTIVI DI MAFIA**
La borsa è riservata agli studenti orfani di vittime per motivi di mafia che producano l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia.
- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 5 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI VITTIME DELL'USURA E A STUDENTI FIGLI DI VITTIME DELL'USURA**
La borsa è riservata agli studenti vittime o figli di vittime dell'usura e producano l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente.
- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 10 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.**
La borsa è riservata agli studenti che risultano alla data del 10/08/2014 residenti da almeno 5 anni in una delle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana.
- **FINO AD UN MASSIMO DI N° 5 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI ORFANI CHE DIMOSTRINO DI ESSERE STATI OSPITI IN UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA, PUBBLICA O PRIVATA**
La borsa è riservata agli studenti orfani che dimostrano con idonea documentazione di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza pubblica o privata.

Art. 18 - Criteri di determinazione degli importi

Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi ai assegnatari saranno determinati in base al reddito ed alla residenza dello studente (vedi tabella 4).

Gli studenti iscritti al 1°anno fuori corso del vecchio ordinamento riceveranno l'intero importo dei benefici richiesti, mentre agli studenti iscritti al 1°anno fuori corso del nuovo ordinamento sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai Portatori di handicap (vedi art. 31).

L'importo della borsa di studio degli studenti iscritti in uno dei poli didattici distaccati ove non esista il servizio di ristorazione terrà conto di un rimborso pasti il cui importo dipenderà dalla residenza dello studente (vedi art. 32).

Art. 19 - Residenza degli studenti

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:

- a) Studenti in sede;
- b) Studenti pendolari;
- c) Studenti fuori sede.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.P.C.M. del 09/04/2001 in linea generale è considerato:

1. IN SEDE lo studente "residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di laurea cui è iscritto" (vedi tabella 8);

2. PENDOLARE lo studente "residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di laurea cui è iscritto" o che comunque non dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede;

3. FUORI SEDE lo studente "Residente in un luogo distante dalla sede del corso di laurea cui è iscritto" e che per tale motivo alloggia presso una residenza universitaria gestita dall'ENTE o dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dagli articoli 10 e 21.

Per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui ai punti 1, 2 e 3 applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati PENDOLARI o FUORI SEDE secondo quanto previsto dai punti 2 e 3.

Art. 20 - Integrazione per laureati

Tutti gli studenti che conseguono il titolo di laurea triennale, laurea magistrale biennale e laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici: se assegnatari di borsa di studio per l'anno A.A. 2014/15, beneficeranno dell'integrazione per laureati. L'integrazione può essere concessa un sola volta a scelta dello studente. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendessero beneficiare di tale integrazione per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiedere la medesima integrazione per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale.

Gli studenti portatori di handicap potranno usufruire dell'integrazione per laureati solo se assegnatari di Borsa di studio. Gli importi dell'integrazione sono indicati nella seguente tabella:

Tabella n.3 - Importi integrazione per laureati

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 1.304,00	€ 869,00
Studenti pendolari	€ 1.108,00	€ 738,00
Studenti in sede	€ 962,00	€ 641,00

Lo studente per beneficiare dell'integrazione per laureati, dovrà produrre richiesta come da modulo predisposto dall'amministrazione entro 3 mesi dal conseguimento del titolo accademico o dall'assegnazione del beneficio (in caso di scorrimento/ridistribuzione delle BS), pena la decadenza del diritto all'integrazione della borsa di studio. Il beneficio verrà erogato solo dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio preposto, del titolo conseguito.

Art. 21 - Dichiarazione di locazione

Gli studenti idonei di Borsa di Studio (con esclusione degli studenti che risultano in sede e dei assegnatari di posto letto), **per acquisire lo status di fuori sede, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione;** la stessa dovrà fare riferimento a un contratto

regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2014 e il 31 ottobre 2015.

Qualora lo studente non sia entrato in possesso dell'alloggio entro la scadenza del bando di concorso, dovrà comunque far pervenire la dichiarazione di locazione entro e non oltre il **10 gennaio 2015**, termine oltre il quale non gli verrà attribuito lo status di fuori sede ma di pendolare.

Nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di contratto di locazione dovrà presentare, oltre alla copia del contratto:

- dichiarazione resa dall'intestatario del contratto attestante la durata della permanenza con specifica di inizio e fine del domicilio e la quota mensilmente pagata;
- dichiarazione resa dal proprietario, corredata da documento di identità, di essere a conoscenza della presenza dello studente nell'immobile di sua proprietà.

Lo studente è tenuto a comunicare all'ERSU qualsiasi interruzione di contratto pena l'esclusione dalla quota aggiuntiva del beneficio.

Art. 22 - Modalità di erogazione della borsa di studio

La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e disponibili, in due soluzioni: 1° rata e saldo.

Erogazione della 1°rata.

La prima rata dell'importo spettante come studente in sede o pendolare, verrà pagata, **fatta salva la disponibilità finanziaria dell'ente**, entro il 31 dicembre 2014 o entro 60 gg dalla data di regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l'avvenuta identificazione personale e l'iscrizione universitaria per l'anno accademico 2014/15. Agli studenti non in sede sarà attribuito temporaneamente lo status di "pendolare", con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tabella 4). Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 21) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di "fuori sede" e quindi il diritto a ricevere il saldo (seconda rata) secondo questo status.

Erogazione del saldo

Per il pagamento **del saldo** si stabilisce quanto segue:

1) STUDENTI DI 1°ANNO

- Agli studenti assegnatari**, compresi gli iscritti ai corsi di **laurea magistrale biennale**, la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta **in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2015 e al conseguimento di un minimo di 20 crediti formativi entro il 30 Novembre 2015** (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001);
- Agli studenti assegnatari** iscritti ai **corsi di specializzazione** e ai **dottorati di ricerca** la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta **in seguito al conseguimento** del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico, ferme restando le date di scadenza di cui sopra e all'art. 7.

Il periodo presunto per l'erogazione della seconda rata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, è il 30 giugno 2016.

2) STUDENTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

- Agli studenti assegnatari** che, in seguito alla verifica da parte dell'ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalla tabella 7, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, la seconda rata verrà erogata entro il 30 Giugno 2015. **Agli altri studenti assegnatari sarà posta in pagamento successivamente e comunque entro il 31 dicembre 2015 purchè tutti i crediti dichiarati siano verbalizzati e registrati.**
- Gli studenti che hanno partecipato al presente bando come laureandi e si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2013/14**, non riceveranno

alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.

- c) Gli studenti che hanno partecipato al presente bando come laureandi e non si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2013/14, saranno pagati solo dopo l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico 2014/15 (vedi art. 4).**

Art. 23 - Modalità di pagamento

Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono:

1. nell'accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente;
2. nell'accredito su carta prepagata con codice IBAN intestata o cointestata allo studente **(accertarsi presso il proprio istituto di credito che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l'accredito con bonifico delle somme previste dal bando di concorso);**
3. mandato di pagamento personale da riscuotere per quietanza diretta presso la banca Monte dei Paschi di Siena.

La terza modalità di pagamento sarà consentita solo per cifre che non superano l'importo di 999,99 euro.

Trascorsi dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.

Tab. 4 – Importi della borsa di studio

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 3.909,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 2.609,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se assegnatari di posto letto.	€ 2.606,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 1.739,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se assegnatari di posto letto.
Studenti pendolari	€ 2.217,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU	€ 1.477,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU
Studenti in sede	€ 1.926,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU	€ 1.284,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU

Art. 24 - Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio

Agli studenti risultati assegnatari e idonei alla borsa di studio nelle graduatorie del concorso, verrà effettuato d'ufficio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio.

Tale somma verrà erogata agli assegnatari in aggiunta al saldo della borsa di studio e agli idonei con un apposito pagamento, in concomitanza del saldo.

Si ricorda a tutti gli studenti che la competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie presso cui risultano iscritti (Università degli Studi di Palermo, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, LUMSA ecc.).

Art. 25 - Caratteristiche del beneficio

Sono esclusi dal beneficio "Posto letto":

- gli studenti che risultano IN SEDE secondo la tabella 8;
- gli studenti che risiedono nei seguenti comuni: Altavilla, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Carini, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Marineo, Misilmeri, Montelepre, Partinico, Piana degli Albanesi, Pioppo, San Cipirrello, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Jato, San Nicola, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Villafrati;
- gli studenti iscritti nelle sedi decentrate dell'Università di Palermo.

Art. 26 - Criteri di distribuzione

I posti letto, complessivamente **680**, saranno così ripartiti:

- **20** a studenti portatori di handicap;
- **15** a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari di cui alla tabella 13 (in appendice);
- **5** a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
- **175** agli studenti immatricolati per la prima volta;
- **465** agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Art. 27 - Fruizione del posto letto

Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell'accettazione e fino al 16 ottobre 2015, ad esclusione dei seguenti periodi:

- dal 19/12/2014 al 6/01/2015 (festività natalizie);
- dal 24/07/2015 al 6/09/2015 (chiusura estiva).

Gli assegnatari dovranno accettare incondizionatamente il regolamento della residenza ove saranno assegnati.

Gli studenti, che non posseggono i requisiti per poter partecipare al concorso per l'assegnazione del posto letto per l'anno accademico 2014/2015, hanno l'obbligo di lasciare la residenza universitaria nella quale sono stati assegnati durante l'anno accademico 2013/14 entro e non oltre il 17 ottobre 2014.

Gli studenti che si laureano devono lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di laurea. L'importo della retta verrà determinato in base al periodo di permanenza effettiva.

Agli assegnatari di posto letto "sospesi" il beneficio sarà erogato soltanto dopo che avranno annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria degli assegnatari di posto letto.

Art. 28 - Accettazione del posto letto e adempimenti dei assegnatari

Gli studenti di 1° anno e di anni successivi assegnatari di posto letto, non ospiti delle Residenze Universitarie, dovranno effettuare l'accettazione del beneficio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ente.

Con tale comunicazione si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.

Per le conferme, degli studenti assegnatari già ospiti delle residenze, l'accettazione dovrà essere effettuata entro giorno 12/12/2014.

Qualora lo studente intenda optare per la consegna della dichiarazione di locazione (vedi art. 21) dovrà segnalare la formale rinuncia al posto letto sul modulo della dichiarazione di locazione.

L'accettazione del posto letto con la sottoscrizione di un atto di accettazione dell'alloggio e con l'impegno a rispettare il regolamento delle residenze, va effettuata presentando, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2°, Residenza Universitaria Santi Romano Viale delle Scienze, i seguenti documenti:

- certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richiedente (studente) non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta alloggio 2014/15 se dovuta (vedi succ. art 29);
- ricevuta dell'avvenuto versamento, solo per i nuovi ingressi nelle strutture abitative, del deposito cauzionale di € 50,00 (che Ersu-Palermo richiede a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell'Ente) effettuato sul c/c.p. 235903 con causale: cauzione posto letto A/A 2014/2015 intestata a "ERSU di Palermo – Residenza Universitaria Santi Romano – Viale delle Scienze ed. 1 – 90128 Palermo";
- tre foto recenti formato tessera a colori per la 1° accettazione, 1 foto soltanto per le conferme;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione della presunta data di laurea (per gli studenti laureandi);
- fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari.

I posti alloggio sono assegnati agli studenti ammessi, tenendo conto della vicinanza tra la Facoltà frequentata ed i posti alloggio disponibili, con priorità agli studenti disabili.

Il Responsabile della Residenza potrà consentire l'accesso e la conseguente presa in possesso dell'alloggio all'interessato solo dopo l'avvenuta acquisizione della documentazione prevista.

La restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata a seguito del rilascio del posto letto.

L'ERSU di Palermo potrà trattenere dal deposito cauzionale gli eventuali crediti che essa a vario titolo vanta nei riguardi dello studente interessato.

L'ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una residenza all'altra per giustificati motivi che saranno comunicati agli interessati.

Le eventuali ulteriori assegnazioni verranno comunicate tramite avviso sul sito istituzionale. Nessuna comunicazione sarà inviata via mail o effettuata telefonicamente; la convocazione mediante pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica.

Art. 29 - Pagamento della retta

Non pagano la retta:

- a) gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto;
- b) i portatori di handicap.

Pagano la retta secondo la fascia di appartenenza:

- gli assegnatari di posto letto che non hanno richiesto la borsa di studio;
- gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al primo anno fuori corso del nuovo ordinamento effettuano un pagamento anticipato di un solo semestre della retta secondo la fascia di appartenenza;
- gli idonei di Borsa di studio ed assegnatari di posto letto non iscritti per l'anno accademico corrente perché laureandi effettuano un pagamento anticipato di un solo semestre della retta spettante secondo la fascia di appartenenza;

Gli studenti di primo anno idonei di Borsa di studio ed assegnatari di posto letto che conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/2015 dovranno pagare la retta di posto letto nella misura del 50% della retta prevista.

Importi della retta

Gli importi delle rette definite nella successiva tabella 5-a possono essere dilazionati in due rate: la 1° rata va versata al momento dell'accettazione e la seconda entro il 31 marzo 2015.

Tab. 5-a - Importi retta posto letto

ISEEU ≤ € 6.985,33	ISEEU ≥ € 6.985,34 e ≤ €13.970,66	ISEEU ≥ € 13.970,67 e ≤ €20.956,00
€ 540,00	€ 720,00	€ 1200,00

Il pagamento della retta (secondo la fascia di appartenenza) si effettua tramite versamento sul C/C postale n° 235903 intestato a ERSU di Palermo – Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze, edificio 1 – 90128 Palermo, indicando come causale: "versamento retta A.A. 2014/15", precisando la rata di riferimento (1° rata o 2° rata) e l'identità dello studente assegnatario (matricola, anno di corso, corso di laurea).

Gli studenti sono tenuti a consegnare la ricevuta dell'avvenuto pagamento agli uffici dell'Unità Operativa 2°, Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze - edificio 1, Palermo.

La quota da pagare va ridotta proporzionalmente nel caso in cui, per motivi non imputabili allo studente, l'occupazione del posto letto sia effettuata in uno dei mesi successivi al mese di novembre.

Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre 15 giorni dai termini sopra indicati, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti.

Nel caso in cui il ritardo si protrarrà oltre i 30 giorni, si procederà alla revoca dei benefici.

Tab. 5-b - Importi mensili retta posto letto

ISEEU ≤ € 6.985,33	ISEEU ≥ € 6.985,34 e ≤ €13.970,66	ISEEU ≥ € 13.970,67 e ≤ €20.956,00
€ 49,00	€ 65,00	€ 109,00

Art. 30 - Decadenza del posto letto

Decadono dal beneficio e quindi non hanno più diritto ad occupare il posto letto, gli assegnatari che:

- non si presentano per l'assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall'Ente;
- omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
- conseguono la laurea;
- rinunciano espressamente al posto letto con richiesta scritta indirizzata all' Unità Operativa 1 - Ufficio Concorsi e Benefici;
- non occupano il posto letto per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato comunicazione al responsabile della residenza;
- si trasferiscono ad altra università;
- non sono in regola con il pagamento della retta;
- cedono in uso ad estranei il proprio posto letto, anche se solo temporaneamente.

Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta maggiorata del 10% come previsto dall'art. 13, relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.

Art. 31 - Richiesta di altri contributi

Per altri contributi si intendono:

- **borse per cause eccezionali;**
- **borse per portatori di handicap;**
- **sussidi** per l'acquisto di attrezzature sanitarie o didattiche **riservati a studenti portatori di handicap;**
- **borse per la mobilità internazionale.**

La richiesta di questi contributi per l' A.A. 2014/15 deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2015. Le borse non sono incompatibili con altri benefici.** Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti assegnatari di questi benefici dovranno produrre l'apposita documentazione richiesta per ciascun beneficio.

1) Borse per cause eccezionali

La borsa per cause eccezionali è riservata agli studenti che dimostrano uno stato di bisogno particolare dovuto esclusivamente ad uno dei seguenti motivi, fermo restando i requisiti di merito e reddito specificati negli articoli 7 e 8:

- malattia grave del richiedente;
- morte di un genitore convivente;
- malattia grave o comunque un evento che annulla o limita la capacità lavorativa, riducendone il reddito, di un genitore convivente e produttore di reddito (purché non si tratti di reddito derivante da pensione).

Ognuna di tali situazioni dovrà essere documentata e deve essersi verificata: per gli studenti iscritti oltre il 1° anno tra il mese di novembre 2014 e il mese di ottobre 2015; per gli studenti iscritti al 1° anno tra il mese di settembre 2014 e il mese di ottobre 2015.

La Borsa verrà attribuita dopo verifica da parte dell'Ufficio Concorsi e Benefici delle condizioni eccezionali dichiarate e il reale stato di bisogno del richiedente. L'importo è determinato nel modo seguente:

- € 1.500,00 se il valore dell'ISEEU è inferiore ad 1/3 del limite massimo;
- € 1.250,00 se il valore dell'ISEEU è compreso tra 1/3 e il limite massimo.

La borsa è concessa una sola volta durante tutta la carriera universitaria ed è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia.

2) Borse per portatori di handicap

Gli studenti portatori di handicap che hanno i requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, vedi artt. 7 e 8, possono richiedere anche la Borsa riservata ai portatori di handicap purché abbiano e documentino (vedi tab. 2) una invalidità non inferiore al 66% o posseggano il requisito di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In deroga a quanto sopra menzionato per gli studenti di anni successivi al primo, riguardo ai soli requisiti di merito di cui al predetto art. 7, lo studente portatore di handicap potrà richiedere la sola borsa riservata e/o il servizio abitativo alle seguenti condizioni:

- 1) Per lo studente immatricolato o reimmatricolato a partire dall'anno accademico 2006/07, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di:
 - undici semestri se la durata del corso è di 4 anni
 - tredici semestri se la durata del corso è di 5 anni
 - quindici semestri se la durata del corso è di 6 anni.

Per gli studenti di primo anno la borsa di studio verrà erogata in due rate e la seconda rata verrà erogata solo al raggiungimento di 10 CFU entro il 10/08/2015 e di 15 cfu entro il 30/11/2015. Per gli studenti del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono di 2 esami entro il 30/11/2015. Il mancato raggiungimento del merito suddetto entro l'ultima scadenza del 30/11/2015 comporterà la perdita totale del beneficio e la restituzione di quanto percepito;

Tab. 6 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2006/07

Tipologia corsi	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
LAUREA TRIENNALE	15	48	81	114			
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE	18	48	81				
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	15	48	81	114	147	180	213

- 2) Per lo studente immatricolato o reimmatricolato in data anteriore all'anno accademico 2006/07, valgono invece i requisiti di merito di seguito riportati:
- risulti iscritto fuori corso fino ad un numero di anni pari alla durata del corso di studi presso cui è iscritto;
 - abbia sostenuto un numero minimo di esami pari al numero di anni frequentati all'Università, o abbia conseguito un numero di crediti pari almeno al 50% di quelli previsti per l'accesso ai benefici.

Il beneficio potrà essere erogato in denaro e/o in servizi, ma l'importo monetario è limitato ad un massimo di € 1.800,00.

Per questa borsa di studio riservata non si possono utilizzare punti di BONUS.

3) Sussidi per l'acquisto di attrezzature sanitarie o didattiche per portatori di handicap

L'ERSU eroga inoltre sussidi per l'acquisto di attrezzature sanitarie o didattiche per portatori di handicap a prescindere dai parametri di merito e non di reddito. Essi consistono in dotazioni di ordine sanitario e didattico o in servizi, di genere e tipologia diversa, che lo studente potrà scegliere sulla base delle proprie esigenze e finalizzati ad agevolare la fruizione della didattica e lo studio.

Lo studente interessato dovrà farne espressa richiesta allegando il preventivo della spesa che intende sostenere.

L'erogazione del sussidio, che non può superare il valore di € 1.000,00, avverrà a seguito dell'approvazione dell'Ente e della consegna della fattura della spesa sostenuta.

Il sussidio può essere concesso una sola volta durante la carriera universitaria.

4) Borse per la mobilità internazionale

Gli studenti, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato e di laurea magistrale biennale del primo anno, che per l'anno accademico 2014/15 risultano assegnatari o idonei ai programmi di studio promossi dall'Unione Europea (Erasmus, Tempus, ecc.) o anche a programmi non comunitari, possono richiedere per lo stesso anno accademico la borsa per mobilità internazionale.

In particolare, possono richiedere tale beneficio:

- Gli studenti che risultano assegnatari o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti dal bando di concorso;
- Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedono di non oltre il 40% i valori limite del bando di concorso e che posseggano i requisiti di merito di cui all'art. 7;
- Gli studenti coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Leonardo, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei per la Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi o che ricadono nelle condizioni di cui al punto b).

È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.

La borsa per mobilità internazionale è concessa una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso, tranne che per gli iscritti ai corsi dell'Alta Formazione artistica e musicale ai quali è concessa una sola volta in tutta la carriera.

Gli studenti di 1° anno saranno sottoposti alla verifica del merito come i assegnatari di Borsa di Studio ordinaria, cioè se raggiungeranno il merito di 15 CFU entro il 10 agosto 2015 e di 20 CFU entro il 30 novembre 2015, avranno diritto all'importo intero; se invece raggiungeranno il merito di 20 CFU entro il 30/11/2015 avranno diritto all'importo dimezzato.

IMPORTI

L'importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza ovvero:

- **€ 600,00** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti che risultano assegnatari o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti nel bando di concorso. Da questo importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
- **€ 200,00** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% il rispettivo limite del bando di concorso e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 7, a condizione che le università contribuiscono al cofinanziamento dell'onere per ulteriori € 200,00.

Le spese di viaggio saranno rimborsate per un importo pari a € 100,00 per i paesi europei e di € 500,00 per i paesi extraeuropei.

Documenti di verifica ed erogazione del contributo

I vincitori di borsa per mobilità internazionale dovranno presentare all'ERSU copia della seguente documentazione:

- Accordo di mobilità ai fini di studio stipulato con l'istituzione universitaria di riferimento;
- Attività programmata (learning agreement);
- Certificato di periodo;
- Eventuale proroga contratto o periodo permanenza;
- Documentazione attestante il superamento di esami nel programma;
- Biglietti voli o spostamenti internazionali.

L'ERSU si riserva, in tutti gli altri casi di analizzare la documentazione diversa da quella sopra elencata per una valutazione di merito.

L'erogazione della somma spettante avverrà solamente dopo il riconoscimento accademico delle prove superate anche se solo in parte.

In ogni caso il contributo verrà erogato al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati sopra previsti.

Art. 32 – Accesso ai servizi culturali

Tutti gli studenti iscritti all'Università di Palermo o alle altre istituzioni universitarie operanti sul territorio di competenza dell'ERSU di Palermo possono accedere alle agevolazioni e/o contributi per attività culturali (abbonamenti ai teatri e corsi di lingue straniere convenzionati con l'ERSU di Palermo), previsti da apposito Regolamento.

L'accesso è limitato in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente che contribuisce alle spese con un importo pari al 70% del costo dell'abbonamento al teatro/corso di lingue straniere nel caso di studenti assistiti (assegnatari o idonei di Borsa di Studio, fruitori di Servizio Mensa in prima fascia) oppure nella misura del 30% per tutti gli altri studenti.

La richiesta dei contributi per attività culturali dovrà essere presentata all'Ufficio "Attività culturali" dell'ERSU Palermo, sito in Via G. Di Cristina n. 7, Residenza Universitaria "San Saverio" - 90134 Palermo (Tel. 091.6547022).

Art. 33 - Richiesta del Servizio di Ristorazione

Per fruire del servizio di ristorazione lo studente dovrà utilizzare la Carta Nazionale dei servizi (tessera sanitaria), che verrà abilitata automaticamente a coloro che partecipano al concorso per la borsa di studio dopo avere effettuato l'identificazione presso gli uffici dell'ERSU ed in ogni caso **il beneficio sarà concesso soltanto dopo che gli studenti avranno annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta l'eventuale sospensione.**

La Carta Nazionale dei servizi, che verrà attivata per fruire del servizio di ristorazione, ha validità dal momento della identificazione fino al 31 ottobre 2015.

Essa è personale e non può essere ceduta ad altri a nessun titolo.

L'ERSU si riserva di sospendere il servizio di ristorazione in via provvisoria o definitiva (ovvero di applicare altre sanzioni) qualora venisse accertato un uso improprio della stessa.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera, l'interessato potrà richiederne il duplicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, alla ASP di appartenenza o ad un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso sopra menzionato lo studente si potrà recare presso gli uffici Ristorazione per attivare una tessera mensa provvisoria.

Lo studente che si reca all'estero per partecipare a programmi di mobilità internazionale, deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalarlo all'Ufficio di Ristorazione, che provvederà a sospendere la validità della CNS ai fini della ristorazione.

Art. 34 - Attribuzione della fascia agevolata secondo valore ISEEU

Studenti che nelle graduatorie di Borsa di studio risultano idonei avranno attribuita la fascia agevolata in base a quanto previsto dalle tabelle 10 e 11.

- a) Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere l'attivazione per fruire del servizio ristorazione a cui sarà attribuita la fascia relativa all'ISEEU ed all'ISPEU dichiarato (vedi tabella 12).
- b) Gli studenti assegnatari della Borsa di Studio riservata ai portatori di handicap hanno diritto al consumo gratuito dei pasti.
- c) Gli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti in uno dei poli didattici in cui non è presente il servizio di ristorazione, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato. L'ammontare del rimborso per i pasti dipende dalla residenza: € 600,00 per i pendolari o in sede, € 1.200,00 per i fuori sede. Lo studente pendolare ed in sede che dovesse richiedere comunque il tesserino mensa avrà diritto ad un solo pasto giornaliero secondo la fascia di reddito.

Palermo, 31/07/2014

Il Commissario ad acta
Dott. Filippo Castiglia

Tabella n.1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio

ISEEU (reddito)	€ 20.956,00
ISPEU (patrimonio)	€ 35.364,00

Tabella n. 2 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI
Studenti stranieri extracomunitari	fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi Tab.13)	<ul style="list-style-type: none"> • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; • certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 9 punto 4).
Studenti apolidi	attestazione rilasciata dal Tribunale Civile
Studenti rifugiati politici	attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno
Studenti orfani per motivi di mafia	attestazione rilasciata dalla Prefettura competente
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero	certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine
Studenti vittime dell'usura	documentazione rilasciata dalle autorità competenti
Studenti orfani ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private	documentazione rilasciata dalla struttura competente
Studenti residenti nelle Isole Minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana	certificato di residenza storico se già in possesso in caso contrario Il requisito della residenza di almeno 5 anni alla data del 10/08/2014 verrà accertato d'ufficio.
Studenti portatori di handicap	certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104

Tabella n.3 - Importi integrazione per laureati

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 1.304,00	€ 869,00
Studenti pendolari	€ 1.108,00	€ 738,00
Studenti in sede	€ 962,00	€ 641,00

Tab. 4 – Importi della borsa di studio

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 3.909,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 2.609,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se assegnatari di posto letto.	€ 2.606,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 1.739,00 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se assegnatari di posto letto.
Studenti pendolari	€ 2.217,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU	€ 1.477,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU
Studenti in sede	€ 1.926,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU	€ 1.284,00 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEEU

Tabella n.5-a - Importi retta posto letto

ISEEU ≤ € 6.985,33	ISEEU ≥ € 6.985,34 e ≤ €13.970,66	ISEEU ≥ € 13.970,67 e ≤ €20.956,00
€ 540,00	€ 720,00	€ 1200,00

Tabella n.5-b - Importi mensili retta posto letto

ISEEU ≤ € 6.985,33	ISEEU ≥ € 6.985,34 e ≤ €13.970,66	ISEEU ≥ € 13.970,67 e ≤ €20.956,00
€ 49,00	€ 65,00	€ 109,00

Tabella n.6 - Numero minimo di CFU richiesti agli studenti portatori handicap immatricolati a partire dal 2006/07

Tipologia corsi	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
LAUREA TRIENNALE	15	48	81	114			
LAUREA MAGISTRALE biennale	18	48	81				
LAUREA MAGISTRALE a ciclo unico	15	48	81	114	147	180	213

Tabella n.7 - Numero minimo di CFU richiesti per il Nuovo Ordinamento (riferito all'anno di immatricolazione)

TIPOLOGIA CORSI	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09
LAUREA TRIENNALE	25	80	135			
LAUREA MAGISTRALE biennale	30	80				
LAUREA MAGISTRALE a ciclo unico	25	80	135	190	245	300

Tabella n.8 - Studenti in sede in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	PALERMO	AGRIGENTO	CALTANISSETTA	MARSALA	RIBERA	TRAPANI
RESIDENZA	Palermo Altofonte Bagheria Capaci Casteldaccia Ficarazzi Isola delle Femmine Monreale S.Flavia Villabate	Agrigento Aragona Favara Ioppolo Giancaxio Porto Empedocle	Caltanissetta S. Cataldo	Marsala Petrosino/Strasatti	Ribera Calamonaci Caltabellotta Lucca Sicula Villafranca Sicula	Trapani Erice Paceco Valderice

Tabella n.9 - Modalità di attribuzione delle borse di studio agli studenti di primo anno assegnatari o idonei

Studenti di primo anno del nuovo ordinamento assegnatari di borsa di studio		
opzione A	▪ se conseguono 15 CFU entro il 10/08/2015 e 20 cfu entro il 30/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Hanno il diritto alla seconda rata
opzione B	▪ Se conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Mantengono la prima rata Perdono il diritto alla seconda rata Dovranno pagare la metà dell'eventuale posto letto assegnato
▪ Gli studenti che non rientrano nell'opzione A o B		<ul style="list-style-type: none"> Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato (vedi art.13)
Studenti di 1°anno del nuovo ordinamento IDONEI di borsa di studio		
opzione C	▪ Se conseguono 15 CFU entro il 10/08/2015 e 20 CFU entro il 30/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Mantengono l'idoneità ai benefici
opzione D	▪ Se conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Mantengono l'idoneità ai benefici Dovranno pagare la metà dell'eventuale posto letto assegnato
▪ gli studenti che non rientrano nell'opzione C o D		<ul style="list-style-type: none"> Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato (vedi art.13) più i pasti consumati
Studenti di primo anno del vecchio ordinamento assegnatari ed IDONEI di borsa di studio		
▪ se conseguono 2 esami entro il 10/08/2015		<ul style="list-style-type: none"> Hanno il diritto alla seconda rata
▪ se conseguono 2 esami entro il 30/11/2015		<ul style="list-style-type: none"> Mantengono la prima rata e perdono il diritto alla seconda Dovranno pagare la metà dell'eventuale posto letto assegnato
▪ gli studenti che non rientrano nei casi precedenti		<ul style="list-style-type: none"> Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato

Tabella n.10 – Servizio ristorazione studenti primo anno

TIPOLOGIA	FUORI SEDE	PENDOLARE - IN SEDE
ASSEGNATARI di B.S.	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza
IDONEI	€ 1,50 a pasto	€ 1,50 a pranzo Cena secondo fascia di appartenenza

Tabella n.11 - Servizio ristorazione studenti anni successivi al primo

TIPOLOGIA	FUORI SEDE	PENDOLARE - IN SEDE
ASSEGNATARI di B.S.	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza
IDONEI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza

Tabella n.12 – Fasce servizio ristorazione

1 ^a FASCIA	0,00 < ISEEU < 6.985,33 euro	1,50 euro
2 ^a FASCIA	6.985,34 < ISEEU < 13.970,66 euro	2,00 euro
3 ^a FASCIA	13.970,67 < ISEEU < 20.956,00 euro	2,50 euro

Tabella n.13 - Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi dell'art. 1 del D.M. 28 maggio 2012

Afganistan	Eritrea	Malawi	South Sudan
Angola	Ethiopia	Mali	Sudan
Bangladesh	Gambia	Mauritania	Tajikistan
Benin	Guinea	Mozambico	Tanzania
Bhutan	Guinea Bissau	Myanmar	Timor-Leste
Burkina Faso	Haiti	Nepal	Togo
Burundi	Kenya	Niger	Tuvalu
Cambogia	Kiribati	Rwanda	Uganda
Central African Rep.	Korea Dem. Rep.	Samoa	Vanuatu
Chad	Kyrgyz Rep.	Sao Tome & Principe	Yemen
Comoros	Laos	Senegal	Zambia
Congo Dem. Rep.	Lesotho	Sierra leone	Zimbabwe
Djibouti	Liberia	Solomon Islands	
Equatorial Guinea	Madagascar	Somalia	

PER IL CONCORSO, L'ERSU ACCETTA ESCLUSIVAMENTE QUESTI INDICATORI.

Chi calcola l'ISEEU e l'ISPEU

Gli enti preposti al rilascio degli Indicatori sono i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

I C.A.F dovranno provvedere al calcolo corretto di questi indicatori, che seguono procedure di calcolo diverse da quelle standard (ISEE e ISP)

- **ISE** = Indicatore Situazione Economica.
- **ISEE** = Indicatore Situazione Economica Equivalente.
Si ricava dal valore precedente diviso il parametro della scala di equivalenza applicato (vedi tabella in basso).
- **ISEEU** = Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria
Nella maggior parte delle volte questo valore coincide con quello precedente, differisce, quindi, nel caso in cui altri fratelli o sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare partecipano alla formazione del reddito e del patrimonio, e in tal caso concorrono alla formazione degli indicatori nella misura del 50%.
- **ISP o ISPU** = Indicatore Situazione Patrimoniale Universitaria
- **ISPEU** = Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria
Si ricava dal valore precedente diviso il parametro della scala di equivalenza applicato. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Ecco il perché del parametro della scala di equivalenza

Documenti necessari per il rilascio degli indicatori

Per il rilascio degli Indicatori, ogni richiedente dovrà recarsi presso i C.A.F. con una serie di documenti.

L'elenco che segue e' quello standard, naturalmente molti documenti non interessano tutti, mentre altri (per esempio le dichiarazioni dei redditi esteri) vanno presentati se sussistono condizioni particolari:

- Stato di famiglia;
- Fotocopia documento di identità non scaduto del richiedente;
- Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi i minorenni);
- Ultima dichiarazione IRPEF (Mod. 730, UNICO, CUD);
- Documentazione relativa a collaborazioni coordinate e continuative nel caso non venga presentata dichiarazione IRPEF;
- Documentazione attestante la concessione di un mutuo casa con l'indicazione della quota capitale residua al 31/12/2013;
- Dichiarazione IRAP allegata al Mod. UNICO per i produttori agricoli titolari di partita IVA ;
- Dichiarazione ICI, oppure certificato catastale, oppure visura catastale riferita a ogni singola proprietà per i possessori di terreni, aree fabbricabili e fabbricati alla data del 31/12/2013;
- Copia contratto di locazione registrato se il richiedente abita in casa in affitto;
- Certificazione attestante il grado di invalidità permanente o altri tipi di minorazioni dei componenti il nucleo familiare;
- Decreto di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento rilasciato dal Tribunale, in caso di minori entrati nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o adozione senza affidamento;
- Estratto del conto corrente bancario e/o postale alla data del 31/12/2013 (intestato al richiedente, ai componenti del nucleo familiare e ai soggetti considerati a carico IRPEF), anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare;
- Codici CAB e ABI della banca;

- "Posizione titoli" al 31/12/2013 (anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare), rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di: titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni quotate, fondi comuni. La documentazione deve riportare la somma complessiva posseduta al 31/12/2013

LA SCALA DI EQUIVALENZA

n° componenti familiari	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2.46
5	2.85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.